

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 31-1684

**Proroga dell'efficacia delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo relativo alla programmazione POR FSE 2007/2013, presa d'atto dell'efficacia dell'Accordo ex art. 12 Reg. Ce 1828/2006 tra R.P. e Province Piemontesi, approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 della L. del 18 /08/1990, n. 241 s.m.i. tra R. P. e Province per l'avvio delle attività di formazione e orientamento per a.f. 2015/2016.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti:

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 ( Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni);

la Circolare 29 gennaio 2015 n. 1 emanata congiuntamente dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministero per gli affari regionali e le autonomie “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

il testo del DDL Regionale di attuazione della Legge 56/2014, tutt'ora in corso di definizione, relativo al “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ( Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni);

la L. 23 dicembre 2014 n. 190, recante “Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2015)”;

il Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 e che è stato riapprovato con la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014;

l'Accordo di partenariato Italia relativo alla Programmazione 2014-2020, i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014;

la DD 397 del 29/05/2014 che approva il Piano di attuazione regionale di cui alla D.G.R n. 22 - 7493 del 23/04/2014 di approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani anni 2014-2015 e approvazione dello schema di Piano di attuazione regionale;

il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani approvato dalla Commissione Europea con Decisione C ( 2014) 4969 del 11 luglio 2014;

la D.G.R. n. 22 – 7493 del 23/04/2014 che approva lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e lo schema di Piano di attuazione regionale;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i Giovani";

il Programma Operativo del Piemonte Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" – Fondo Sociale Europeo 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5464 del 6/11/2007 e s.m.i.;

la Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea, dell'8 Dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, dell'11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche e integrazioni;

la L.R. 26/4/2000 n. 44, recante le disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112, la quale al titolo IV<sup>^</sup> determina la ripartizione delle funzioni in ambito formativo tra la Regione e le Province, attribuendo a queste ultime, oltre a quelle già trasferite ai sensi della L.R. 13/4/1995 n. 63, ulteriori funzioni connesse all'esercizio della formazione professionale ed in particolare la gestione delle attività formative previste nelle Direttive annuali di cui all'art. 18 della stessa Legge regionale;

la L.R. 13/5/1995 n. 63 che disciplina le attività di formazione e orientamento professionale;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 s. m. i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), in particolare l'art. 15, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

Premesso che

Nel periodo di programmazione 2007-2013 le risorse del Fondo Sociale Europeo sono state gestite, in ottemperanza con le disposizioni previste nel sistema di Gestione e Controllo approvato con D.D. 31 del 23/1/2009 e s.m.i., congiuntamente dalla Regione Piemonte e dalle Province Piemontesi in qualità di Organismi Intermedi “che esercitavano le proprie competenze e funzioni secondo il principio della leale collaborazione promuovendo il partenariato interistituzionale nelle relazioni con il territorio”, ai sensi dell’art 1 dell’ Accordo previsto dall’art. 12 Reg. (Ce) 1828/2006.

Con riferimento al nuovo ciclo di programmazione 2014/2020 ai sensi dell’art 65 del Reg. 1303/2013 le spese relative alle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo sono ammissibili dal 1 gennaio 2104 per il POR FSE Regione Piemonte e, limitatamente al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani anni 2014-2020, già dal 1 settembre 2013.

Ne consegue che l’anno 2014 rappresenta un periodo di transizione in cui si realizza la coesistenza di due cicli di programmazione 2007-2013 in fase di chiusura e 2014-2020 in fase di avvio.

In tale periodo transitorio è stato necessario porre in essere azioni atte a garantire la continuità dei servizi formativi, di orientamento e di politiche attive del lavoro cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Contestualmente la L. 56/2014, a far data dal 1 gennaio 2015, ha ridefinito il quadro normativo delle Province e delle Città metropolitane. Nello specifico l’art. 1 comma 16 ha stabilito che “le città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; e il comma 85 ha definito le Province “Enti con funzioni di Area vasta” (di seguito denominate Province). La medesima legge ha individuato le funzioni fondamentali della Città Metropolitana e delle Province, tra le quali non è prevista la formazione professionale, rinviando alla Regione, per le materia di propria competenza, il potere di attribuire altre funzioni in attuazione del principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda le Province, la menzionata legge ha stabilito, all’art. 1 comma 89, che le Regioni avrebbero individuato “l’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione” [ conferita].

L’art. 1 comma 420 della L. 190/2014 ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2015, che le Province delle Regioni a statuto ordinario sono destinatarie di divieti che hanno avuto un impatto significativo sull’ organizzazione e sulla struttura finanziaria di tali enti.

La citata Circolare 1/2015, riguardo al menzionato comma, ha specificato che tale disposizione si applica solo alle Province e non alle Città metropolitane.

In attuazione della Legge 56/2014, “Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, la Regione ha previsto, nel DDL in corso di definizione, il trasferimento e delega alla Città metropolitana delle funzioni in materia di formazione professionale di cui agli artt. 9 della L.R. 63/95 e 77 della L.R. 44/2000, mentre rialloca in capo alla Regione le funzioni esercitate dalle Province in materia di formazione professionale e politiche attive del lavoro; tale disegno di legge ha anche individuato l’ambito territoriale ottimale di esercizio di tali funzioni per le Province.

Con specifico riferimento al Fondo Sociale Europeo, che rappresenta la principale fonte di finanziamento utilizzata dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, per finanziare progetti formativi e di politiche attive del lavoro, è opportuno evidenziare alcuni adempimenti che

la Regione dovrà realizzare prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione. Ai sensi dell'art.123 del Reg. Ue1303/2013, dovrà essere designata l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo; tale designazione sarà disposta dallo Stato Membro, sentito il parere dell'Autorità di Audit, che valuta la conformità dell'Autorità medesima ai criteri relativi al Sistema di Gestione e Controllo. Il comma due dell'art. 124 del Reg.UE 1303/2013, dispone inoltre che l'Autorità di Audit, qualora verifichi che il sistema di gestione e controllo risulti sostanzialmente identico a quello operante nel precedente periodo di programmazione e che esistono prove dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit".

Ad oggi la Direzione Coesione Sociale non ha adottato un nuovo sistema di gestione e controllo in ragione del fatto che non è ancora stata designata quale Autorità di Gestione del POR FSE della Regione Piemonte e perché, in relazione agli enti territoriali con i quali ha condiviso nella precedente programmazione la gestione del Fondo Sociale Europeo, non ha un quadro normativo definito che le consenta l'individuazione degli Organismi Intermedi, con le relative strutture finanziarie e organizzative.

Considerato che:

il quadro normativo delle Città metropolitane e delle Province definito dalla L. 56/2014, ha avuto un impatto significativo sul sistema di gestione delle risorse del Fondo Sociale Europeo, che nella programmazione 2007/2013 era gestito congiuntamente da tali enti con la Regione, tenuto conto che, anche al fine di valorizzare le città metropolitane, la menzionata legge ha individuato tra le due tipologie di enti territoriali profili organizzativi e finanziari diversi di cui la Regione deve tenere conto per continuare ad assicurare l'erogazione del servizio di formazione ed orientamento senza soluzione di continuità;

l'erogazione dei servizi di formazione professionale, orientamento e politiche attive per il lavoro coinvolgono un numero elevato di soggetti, persone fisiche e giuridiche, titolari di diritti ed interessi legittimi, che potrebbero essere disorientati, e pertanto danneggiate, ove fossero approntate misure organizzative temporanee e oggetto di successive modifiche;

la modifica normativa delle Province, parti integranti ed essenziali nel processo organizzativo e gestionale delle risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo e dei relativi progetti, richiede una azione amministrativa tempestiva, efficace ed efficiente, adeguata alla necessità di assicurare all'utenza la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento e compatibile con gli adempimenti richiesti dai regolamenti comunitari, nello specifico il Reg. Ue 1303/2013;

la Regione Piemonte, ad oggi, ha gestito le risorse del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 e del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani anni 2014-2020 con la stessa struttura organizzativa prevista dal Sistema di gestione e controllo sopra menzionato, approvato con D.D. 31 del 23/1/2009 e s.m.i. avvalendosi delle Province Piemontesi;

che tale modalità di gestione era consentita dai Regolamenti comunitari, in ossequio al principio della valutazione positiva, da parte dell'Autorità di Audit, del sistema di gestione e controllo ottenuta dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale – Lavoro, (oggi Direzione Coesione Sociale) nella veste di Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte e risultava rispondere alla necessità di porre in essere un'azione tempestiva, efficace ed efficiente che

assicurasse la continuità nell'erogazione di un servizio essenziale quale è al formazione professionale.

Ritenuto:

che l'iter normativo di approvazione del DDL Regionale di attuazione della Legge 56/2014 relativo al "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province" è incompatibile, sia con la necessaria tempestività dell'azione amministrativa, sia con le norme comunitarie che richiederebbero la designazione della Città Metropolitana come Organismo Intermedio, designazione impossibile per le ragioni espresse in premessa;

necessario prorogare l'efficacia delle disposizioni previste dal sistema di gestione e controllo relativo al periodo di programmazione 2007/2013 di cui D.D. 31 del 23/1/2009 e s.m.i fino all'approvazione del sistema di gestione e controllo relativo alla programmazione 2014/2020, nelle more della designazione dell' Autorità di Gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 della Regione Piemonte e della definizione del quadro normativo che individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni delle Province quali enti territoriali di area vasta, nonché le funzioni delle Aree Metropolitane;

necessario dare atto dell'efficacia dell'Accordo stipulato ai sensi dell'art. 12 del Reg.Ce 1828/2006 tre la Direzione "Istruzione Formazione professionale – Lavoro" in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal fondo sociale europeo per il periodo 2007/2013 obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", e la Provincia di Torino, in qualità di Organismo Intermedio, rep. n. 14084 del 23/12/2008, nelle more della designazione ad Autorità di Gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 della Regione Piemonte e della definizione del quadro normativo che individua le funzioni delle Città Metropolitana subentrata alla Provincia di Torino,

necessario dare atto dell'efficacia dell'Accordo ai sensi dell'art. 12 del Reg.Ce 1828/2006 tre la Direzione "Istruzione Formazione professionale –Lavoro" in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal fondo sociale europeo per il periodo 2007/2013 obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", e le Province, in qualità di Organismi Intermedi, in quanto compatibile con la struttura organizzativa e finanziaria di fatto esistente in tali enti, nelle more della designazione ad Autorità di Gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 della Regione Piemonte e della definizione del quadro normativo che individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni egli enti territoriali di area vasta subentrati alle Province Piemontesi.

Dato atto che la Città Metropolitana, subentrata alla Provincia di Torino, in ragione dell'efficacia dell'Accordo ex art. 12 , sopra menzionato, continuerà ad erogare il servizio di formazione professionale e di orientamento, secondo i tempi e i modi previsti dalle prescrizioni ivi contenute, in continuità con l'azione amministrativa posta in essere dalla Provincia di Torino, fino alla definizione del quadro normativo e alla conclusione della procedure di designazione dell' Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 della Regione Piemonte

Valutato:

che in questa fase transitoria e in relazione alla specifica situazione organizzativa e finanziaria delle Province, che non consente più di adempiere a tutte le obbligazioni contenute nell'Accordo sopra menzionato, l'interesse della continuità dell'erogazione del servizio di formazione professionale e di orientamento, può essere garantito esclusivamente attraverso bandi a gestione unitaria a livello regionale, ai sensi dell'art. 77 comma 1 lett. a) della L.R. 44/2000;

il carattere di indifferibilità ed urgenza rivestito dal presente provvedimento, in quanto un avvio tardivo delle attività lederebbe l'interesse, ritenuto primario dalla Regione in questa fase di transizione, dei potenziali destinatari, in particolare degli allievi che scelgono di assolvere il diritto/dovere all'istruzione nel sistema regionale di IeFP, dei disoccupati, dei giovani dispersi o a rischio di dispersione ad usufruire dei servizi orientativi e formativi senza ritardi nell'avvio dell'anno formativo 2015-2016.

Ritenuto utile ed opportuno, in considerazione del comune interesse sopra richiamato, instaurare, in via transitoria e del tutto eccezionale, un percorso di fattiva collaborazione tra uffici della Regione Piemonte e Province piemontesi, nel rispetto delle specifiche attribuzioni e competenze, al fine di garantire il celere avvio delle attività predette, attraverso la stipula di un accordo ex art. 15 di della l. 18 agosto 1990, n. 241 s.m.i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Precisato che tale scelta di collaborazione non dovrà pregiudicare e condizionare i successivi accordi, attuativi della legge regionale di riordino, per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative.

Dato atto che:

per la regolazione dell'utilizzo delle strutture e del personale provinciale per le attività del presente Accordo si rinvia alla successiva definizione della disciplina afferente il personale impiegato su materie di competenza regionale, in discussione presso l'Osservatorio regionale di cui alla D.G.R. n. 2-406 del 13/10/2014 nell'ambito della composizione della legge regionale di riordino delle funzioni in attuazione della legge nazionale 7 aprile 2014 n. 56.

Dato atto che in data 3 luglio 2015 è stato espresso parere favorevole il sede di Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali sul testo del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1- di disporre, in ossequio dei principi di tempestività, efficacia ed efficienza amministrativa tutte le azioni atte a garantire, nelle more della definizione del quadro normativo relativo alla Città Metropolitana e delle Province Enti con funzioni di area vasta, la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale, orientamento e Politiche del Lavoro a tutela degli utenti;

2- di prorogare l'efficacia delle disposizioni previste dal sistema di gestione e controllo relativo al periodo di programmazione 2007/2013 di cui D.D. 31 del 23/1/2009 e s.m.i. fino all'approvazione del sistema di gestione e controllo relativo alla programmazione 2014/2020, nelle more della designazione dell'Autorità di Gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 della Regione Piemonte e della definizione del quadro normativo che individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni delle Province quali enti territoriali di area vasta, nonché le funzioni delle Aree Metropolitane;

3- di dare atto dell'efficacia dell'Accordo stipulato ai sensi dell'art. 12 del Reg.Ce 1828/2006 tra la Direzione "Istruzione Formazione professionale -Lavoro" in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal fondo sociale europeo per il periodo 2007/2013 obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", e la Provincia di Torino, in qualità di

Organismo Intermedio, rep. n. 14084 del 23/12/2008, nelle more della designazione ad Autorità di Gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 della Regione Piemonte e della definizione del quadro normativo che individua le funzioni delle Città Metropolitana subentrata alla Provincia di Torino,

4- di dare atto dell'efficacia dell'Accordo ai sensi dell'art. 12 del Reg.Ce 1828/2006 tre la Direzione "Istruzione Formazione professionale –Lavoro" in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal fondo sociale europeo per il periodo 2007/2013 obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", e le Province, in qualità di Organismi Intermedi, in quanto compatibile con la struttura organizzativa e finanziaria di fatto esistente in tali enti, nelle more della designazione ad Autorità di Gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 della Regione Piemonte e della definizione del quadro normativo che individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni egli enti territoriali di area vasta subentrati alle Province Piemontesi.

5-di approvare, nelle more della designazione ad Autorità di Gestione del P.O.R. FSE 2014/2020 della Regione Piemonte e della definizione del quadro normativo che individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione degli enti territoriali di area vasta subentrati alle Province Piemontesi, lo schema di accordo ex art. 15 di della l. 18 agosto1990, n. 241 s.m.i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), così come previsto dall'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, per integrare taluni aspetti procedurali dell'accordo sopra menzionato che tiene conto dell'attuale situazione finanziaria e organizzativa di tali enti in corso di definizione normativa, fino alla definizione del processo di riordino previsto dalla L. 56/2014;

6-di dare mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale a provvedere alla sottoscrizione dello schema di Accordo di cui all'allegato "A della presente deliberazione;

7-di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale alla definizione delle modalità operative necessarie alla collaborazione oggetto dell'Accordo di cui al punto 5), nonché all'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente atto.

8- per la regolazione dell'utilizzo delle strutture e del personale provinciale per le attività del presente Accordo si rinvia alla successiva definizione della disciplina afferente il personale impiegato su materie di competenza regionale, in discussione presso l'Osservatorio regionale di cui alla DGR n. 2-406 del 13/10/2014 nell'ambito della composizione della legge regionale di riordino delle funzioni in attuazione della legge nazionale 7 aprile 2014 n. 56.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCE PIEMONTESI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER L'ANNO FORMATIVO 2015/2016

In attuazione della DGR n.....del.....

L'anno.....il giorno .....del mese di.....presso .....

TRA

La Regione Piemonte con sede in Torino, via Magenta 12 CF 80087670016, in persona del Direttore, legale rappresentante Dott. Gianfranco Bordone, nato a Alba (CN) il 01/12/1959 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

E

Le Province Piemontesi, che intervengono nel presente Accordo in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti, come di seguito dettagliati:

- Provincia di Alessandria, in persona del Presidente e legale rappresentante Maria Rita Rossa, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia in Piazza della Libertà, 17
- Provincia di Asti, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante Marco Gabusi, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Piazza Alfieri, 33
- Provincia di Biella, in persona del Presidente e legale rappresentante Emanuele Ramella Pralungo, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Via Quintino Sella, 12
- Provincia di Cuneo, in persona del Presidente e legale rappresentante Federico Borgna, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Corso Nizza, 21
- Provincia di Novara, in persona del Presidente e legale rappresentante Matteo Besozzi, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Piazza Matteotti, 1
- Provincia del Verbano Cusio Ossola, in persona del Presidente e legale rappresentante Stefano Costa, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Via Dell'Industria, 25
- Provincia di Vercelli, in persona del Presidente e legale rappresentante Carlo Riva Vercellotti, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Via San Cristoforo, 3

**PREMESSO CHE:**

l'art.15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;

interesse comune delle Parti è quello di dare avvio senza ritardi all'attività di formazione e orientamento per l'anno formativo 2015-2016, relativamente alle Direttive Mercato del lavoro, Diritto Dovere all'Istruzione e Formazione, Orientamento, al fine di non ledere l'interesse primario dei potenziali destinatari ad usufruire dei servizi orientativi e formativi ad esse connessi, nelle more del completamento del percorso legislativo regionale di riordino delle funzioni amministrative provinciali in attuazione della legge nazionale 7 aprile 2014 n. 56;

l'interesse di cui al precedente punto, riconosciuto come "primario" dalla Regione Piemonte, può qualificarsi come interesse comune ai sensi del sopra richiamato art. 15 della l. 241/90;

## **CONSIDERATO CHE:**

la Regione Piemonte ha approvato il testo del presente accordo con deliberazione della Giunta regionale;

è impellente l'esigenza di dare avvio alle attività di formazione e di orientamento per l'anno formativo 2015-2016.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1- Premesse**

Le premesse e considerazioni sopra citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

### **ART. 2- Oggetto e finalità dell'Accordo**

Con il presente Accordo le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità e nel quadro dei rispettivi ordinamenti, intendono instaurare una collaborazione istituzionale, gestionale e procedurale tra uffici, ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, mediante utilizzo delle reciproche competenze, del personale addetto alla Formazione professionale e della relativa dirigenza, riconoscendone il ruolo di organizzazione dell'attività istruttoria e di raccordo con la Direzione regionale.

Le Parti condividono l'obiettivo di garantire senza ritardi l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi di formazione professionale e orientamento per l'anno formativo 2015/2016, con particolare riferimento alle attività rivolte agli allievi che scelgono di assolvere il diritto-dovere all'istruzione nel sistema regionale di IeFP, mediante procedimento regionale di reiterazione, ai disoccupati, ai giovani dispersi o a rischio di dispersione mediante la predisposizione di un Bando unico regionale suddiviso in graduatorie a base provinciale.

### **ART. 3 - Ambito di applicazione e modalità di attuazione**

Le Parti convengono e concordano che l'avvio delle attività di formazione e orientamento per l'anno formativo 2015-2016 è subordinato alla firma del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a svolgere con correttezza e trasparenza le attività concordate secondo uno spirito di leale collaborazione.

A tal fine, le Parti concordano la programmazione delle attività a garanzia della equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio regionale e della corrispondenza della programmazione alle priorità definite in ciascun ambito territoriale, ferma restando la natura regionale del bando per quanto riguarda la direttiva sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (mercato del lavoro).

Le Province firmatarie del presente Accordo partecipano altresì alla programmazione, su base provinciale, dell'impegno di eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare al termine della procedura avviata con il Bando unico regionale.

#### **ART. 4 – Risorse**

Per la regolazione dell'utilizzo delle strutture e del personale provinciale per le attività del presente Accordo si rinvia alla successiva definizione della disciplina afferente il personale impiegato su materie di competenza regionale, in discussione presso l'Osservatorio regionale di cui alla DGR n. 2-406 del 13.10.2014 nell'ambito della composizione della legge regionale di riordino delle funzioni in attuazione della legge nazionale 7 aprile 2014 n. 56, assicurando comunque il rimborso delle spese vive per le missioni del personale provinciale impiegato nella gestione di tali attività.

#### **ART. 5 – Entrata in vigore**

Le Parti concordano nel riconoscere al presente Accordo carattere eccezionale e transitorio. Esse stabiliscono che l'Accordo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e resterà valido fino al compimento dei suoi effetti.

REGIONE PIEMONTE  
Direzione Coesione Sociale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

.....

PROVINCIA DI ASTI

.....

PROVINCIA DI BIELLA

.....

PROVINCIA DI CUNEO

.....

PROVINCIA DI NOVARA

.....

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

.....

PROVINCIA DI VERCELLI

.....